



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 15 giugno 2022 in unica convocazione, in merito alla rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la "**Banca CARIGE**" o la "**Banca**" o la "**Società**") vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 15 giugno 2022 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani

Con la presente relazione (la "**Relazione**") - redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**") e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") - si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni alla base delle proposte relative all'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.



1. I presupposti dell'azione di responsabilità e la vicenda processuale

Come noto, pende attualmente davanti alla Corte di Appello di Genova il secondo grado del giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità intentata dalla Banca avverso gli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani, già Presidente della Società, e Piero Luigi Montani, già Amministratore Delegato della medesima ("l'Azione").

La proposizione dell'Azione è stata deliberata in data 17 giugno 2016 dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha ritenuto sussistenti i presupposti d'urgenza per agire anche in via preventiva all'inerente delibera assembleare, e successivamente autorizzata dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 marzo 2017.

L'Azione è stata intentata, oltre che avverso i predetti ex Amministratori, anche nei confronti dei seguenti soggetti del "Gruppo Apollo": Apollo Management Holdings L.P., Apollo Global Management L.L.C., Apollo Management International L.L.P., Amissima Holdings S.r.l., Amissima Assicurazioni S.p.A. e Amissima Vita S.p.A. ed ha ad oggetto le vicende di seguito illustrate¹:

- a. La cessione delle partecipazioni di Banca Carige in Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A. (le **Compagnie Assicuratrici**) e la definizione degli accordi di distribuzione dei prodotti assicurativi di tali società tra queste ultime, Banca Carige e altri soggetti del Gruppo Carige (**Primo Addebito**)

In relazione a tale fattispecie, alla base dell'azione di responsabilità la Banca ha posto le seguenti circostanze:

¹ Per un ulteriore dettaglio sulle motivazioni che condussero l'Assemblea dei soci ad approvare l'azione di responsabilità si veda l'inerente Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 28 marzo 2017 e la documentazione integrativa pubblicata ai sensi dell'art. 114 del TUF, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it alla sezione *Governance/Assemblee*.



- (i) le asserite mancate valutazione ed espressa deliberazione da parte del Consiglio su alcune circostanze maturate nel tempo e che avrebbero destituito di fondamento la necessità di dismissione delle partecipazioni²;
 - (ii) una asserita carente istruttoria in merito alla stessa determinazione del valore delle partecipazioni nelle Compagnie Assicurative, in considerazione della mancanza di una *fairness opinion* che attestasse la conformità del prezzo di cessione al valore del bene;
 - (iii) un asseritamente carente processo valutativo dell'offerta del Gruppo Apollo rispetto alle altre offerte pervenute alla Banca. In merito alle condizioni economiche di detta offerta, sono stati censurati, in particolare, i criteri di determinazione del prezzo di cessione e l'onerosità degli accordi di distribuzione di prodotti assicurativi conclusi in adempimento dell'accordo di cessione medesimo.
- b. *Gli ulteriori comportamenti tenuti da soggetti riferibili al Gruppo Apollo tra il novembre 2015 e il marzo 2016 (Secondo Addebito)*

In aggiunta alle circostanze sopra descritte, a base dell'Azione risultano posti anche alcuni comportamenti tenuti da soggetti riferibili al Gruppo Apollo tra il novembre 2015 e il marzo 2016 che, pur tra loro distinti, sarebbero stati tutti asseritamente volti al perseguimento di un unico scopo: quello dell'appropriazione, da parte del Fondo di investimento americano Apollo, di asset di Carige (e di una partecipazione maggioritaria al capitale della medesima) a condizioni economiche estremamente punitive. Gli elementi di censura a riprova di tali comportamenti sono stati individuati:

² Tra cui in particolare: il mutamento della composizione degli Organi amministrativi delle Compagnie Assicurative e del vertice delle stesse; l'inversione di tendenza della gestione delle Compagnie Assicurative e dei conseguenti risultati; la profilata necessità di ricapitalizzazione della Banca (per la quale il Consiglio di Amministrazione, in data 26 ottobre 2014, deliberò di dare corso ad una serie di iniziative di *capital management* tra le quali un aumento di capitale non inferiore ad € 500 milioni).



- nell'esito negativo del negoziato di acquisizione della partecipazione di Banca Carige nella società Creditis Servizi Finanziari S.p.A. conseguente all'effetto dell'ingiustificato recesso da parte dei soggetti del Gruppo Apollo dalla trattativa;
- nella negativa incidenza sulla liquidità di Banca Carige di operazioni da parte dei soggetti del Gruppo Apollo;
- nella presentazione da parte di Apollo di una offerta non vincolante che contemplava l'acquisto di crediti *non performing* (**NPL**) e l'acquisizione di una partecipazione di controllo a condizioni penalizzanti per la Banca ed esclusivamente funzionale all'interesse speculativo di Apollo;
- nelle movimentazioni di conti del Gruppo Apollo accesi presso la Banca da ritenersi di natura anomala.

In primo grado, Banca Carige ha chiesto la condanna in via solidale dei convenuti al risarcimento in solido dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Banca, nella misura di seguito indicata:

- € 450 milioni in relazione al Primo Addebito;
- € 800 milioni in relazione al Secondo Addebito,

per un totale complessivo di € 1.250 milioni.

Nel giudizio di primo grado, le controparti hanno formulato domande riconvenzionali con le quali hanno chiesto la condanna della Banca al risarcimento dei danni reputazionali – nonché per lite temeraria – per importi che, complessivamente considerati, ammontavano a poco meno di € 650 milioni (i.e. circa € 622 milioni a favore delle Compagnie di Assicurazione e delle altre società del Gruppo Apollo e € 27,5 milioni a favore degli ex Amministratori).



Con sentenza n. 3118/2018, emessa il 6 dicembre 2018 (la **Sentenza**), il Tribunale di Genova ha respinto tutte le richieste della Banca nei confronti dei convenuti e, analogamente, le domande riconvenzionali delle controparti, ed ha condannato Carige al pagamento delle spese di lite.

Le motivazioni della Sentenza di primo grado sono così riassumibili:

- quanto al Primo Addebito, il Tribunale ha ritenuto:
 - (i) dovuto il processo di dismissione delle Compagnie Assicurative da parte della Banca in considerazione delle indicazioni ricevute da Banca d'Italia (la cui violazione avrebbe esposto gli Amministratori a responsabilità), basate sia sull'andamento delle Compagnie Assicurative che sull'incapacità dimostrata dalla Banca nel gestirle;
 - (ii) che non è censurabile la decisione della dismissione, adottata con procedure decisionali coerenti con l'onere di diligenza richiesto agli Amministratori: ciò in virtù della c.d. "*business judgement rule*" secondo la quale le scelte [degli Amministratori] sono insindacabili a meno che, ove valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti. In particolare, in ragione della lettura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione dedicate alla discussione, della quantità delle sedute tenutesi, del livello di approfondimento della discussione e dell'intervento di *advisor* di rilevanza internazionale, il Collegio ha escluso si potesse giungere alla conclusione che vi fossero state carenze o superficialità nell'istruttoria e/o nelle trattative, nonché con riferimento alla scelta del contraente o al contenuto degli accordi. Pertanto, ha concluso che debba escludersi che l'operazione di cessione delle partecipazioni delle Compagnie Assicurative nel suo complesso – sia con riferimento all'istruttoria e alla scelta del contraente, sia con riferimento al contenuto dell'accordo distributivo oggetto di causa – ove valutata "ex ante", debba ritenersi manifestamente avventata ed imprudente;
 - (iii) con riferimento al comportamento del Gruppo Apollo, che l'obbligo di agire seconda buona fede impone ai contraenti di non generare falsi affidamenti nella



controparte in ordine alle circostanze rilevanti per la stipula del contratto, ma tale principio non può essere dilatato fino ad affermare che il contraente abbia uno specifico obbligo di “protezione” dell’interesse della controparte;

- quanto al Secondo Addebito, il Tribunale ha ritenuto:
 - (i) con riguardo alle trattative per l’acquisto di Creditis, che non siano emerse responsabilità in quanto la proposta non era vincolante, non era completa e non indicava un termine;
 - (ii) che, in relazione ai cospicui prelievi effettuati dalle Compagnie sui propri conti in essere presso Carige, non fossero emerse responsabilità dal momento che essi erano stati anticipati e motivati e trovavano giustificazione nella riduzione dei tassi di interesse operata dalla Banca e nell’entrata in vigore della normativa *Solvency II*;
 - (iii) che l’offerta formulata da Apollo il 10 febbraio 2016 per l’acquisto di NPL e per la riserva di un aumento di capitale non avesse contenuto idoneo a screditare la Banca.

Quanto alle domande di parte convenuta, il Tribunale ha ritenuto che la reiezione delle domande di parte attrice rendesse pleonastica la chiamata dei terzi proposta dai convenuti medesimi in via subordinata. Il Tribunale ha inoltre escluso il dolo e l’abuso della *potestas agendi* da parte di Carige nel proporre le proprie domande ed ha ritenuto che non sussistessero neppure le condizioni per ritenere esistente una colpa grave di parte attrice. Ad avviso del Tribunale la complessità della vicenda, l’articolazione delle operazioni, la difficoltà di valutare in modo obiettivo e preciso la convenienza delle scelte operate anche rispetto alle alternative escluse, la successione degli Organi amministrativi e le stesse tensioni conseguenti alla storia recente della Banca escludono infatti che l’azione, benché infondata, possa considerarsi caratterizzata da mala fede o colpa grave ai sensi dell’art. 96 del Cod. Proc. Civ.

In data 3 gennaio 2019 la Banca - in assenza di autorizzazione assembleare alla rinuncia all’azione di responsabilità - ha notificato l’atto d’appello nei confronti di Cesare Castelbarco Albani, Piero Luigi Montani, Amissima Holdings S.r.l., Apollo Global Management



L.L.C., Apollo Management Holdings L.P., Apollo Management International L.L.P. (nonché, al solo fine dell'integrità del contraddittorio, ad Amissima Vita S.p.A. e Amissima Assicurazioni S.p.A.), insistendo sulle domande proposte in primo grado con riferimento ad entrambi gli addebiti sopra descritti.

Le principali ragioni di censura della Sentenza formulate da Carige nel proprio atto di appello possono essere sintetizzate come segue:

- il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la dismissione delle partecipazioni di Carige nelle Compagnie fosse un atto dovuto e privo di discrezionalità in considerazione della “perentorietà degli inviti” in tal senso della Banca d'Italia e delle “condizioni negative e gravi in cui si trovavano le Compagnie”, ed avrebbe omesso l’esame delle circostanze sopravvenute che avrebbero imposto di non seguire le indicazioni dell’Organo di Vigilanza o, quantomeno, di richiederne il riesame;
- il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le regole e i principi che disciplinano la responsabilità degli Amministratori di società e, tra essi, la *business judgment rule*, che non concerne atti di disposizione di cespiti ma il compimento di nuove operazioni imprenditoriali e, comunque, non esime dalla diligente istruttoria della deliberazione;
- il Tribunale avrebbe omesso l’esame delle censure di Banca Carige: (i) sulle violazioni del dovere di diligenza, sulla concessione dell’esclusiva e sulla negativa incidenza di questa sullo sviluppo del negoziato; (ii) sui comportamenti tenuti da Apollo (asseritamente volti a trarre vantaggio dalla debolezza negoziale di Banca Carige); (iii) sulla mancata valutazione da parte degli Amministratori delle gravose condizioni del contratto di distribuzione;
- in merito al secondo addebito, il Tribunale avrebbe errato nel confutare l’assunto del carattere lesivo della lettera di offerta sulla reputazione economica della Banca.

Le controparti si sono costituite il 10 aprile 2019, contestando le motivazioni di appello formulate dalla Banca, con particolare riferimento agli ex Amministratori, sotto i seguenti profili:



- la ritenuta perentorietà e inderogabilità delle richieste pervenute dall’Autorità di Vigilanza in ordine alla cessione delle Compagnie Assicurative del Gruppo, non suscettibili di rivalutazione alla luce di successive evoluzioni nella situazione delle Controllate;
- la corretta applicazione dei principi della *business judgement rule* affermata dal Tribunale, che si riferisce non già alla decisione di cedere le Compagnie Assicurative, ritenuta obbligata alla luce delle richieste della Vigilanza, ma alle modalità attuative di tale decisione;
- la correttezza dell’inerente processo decisionale, caratterizzato da una procedura competitiva analitica e articolata, supportata da *advisor* di elevato *standing*;
- l’ineccepibilità della valutazione circa l’insussistenza delle condotte contestate alle società del Gruppo Apollo in violazione dei principi di buona fede e di un concorso in queste ultime da parte degli ex Amministratori;
- quanto al secondo addebito, la correttezza della valutazione di insussistenza del carattere lesivo dell’offerta presentata da Apollo.

Le controparti hanno inoltre formulato nei confronti di Carige domande, in via di appello incidentale, con le quali hanno confermato le richieste ex art. 96, primo comma Cod. Proc. Civ. avanzate in primo grado, nonché richiesto il pagamento di una somma a titolo di lite temeraria ex art. 96, terzo comma, Cod. Proc. Civ. indicata in un importo pari al doppio delle spese legali liquidate nel primo grado di giudizio in favore di ciascuna delle controparti.

In pendenza del giudizio di appello, Banca Carige ha raggiunto un accordo transattivo con le società del Gruppo Apollo (meglio descritto di seguito) in forza del quale con sentenza n. 1028/2020 la Corte di Appello di Genova, in accoglimento delle richieste formulate da Banca Carige e dal Gruppo Apollo, ha dichiarato estinto il processo tra le parti, compensando tra le stesse le spese del giudizio.

All’udienza del 22 settembre 2021 Banca Carige - su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione - ha ridotto le proprie domande nei confronti degli ex Amministratori, in via solidale tra loro, entro un ammontare massimo complessivo, con riferimento ad entrambe le domande, non superiore alla somma di € 10 milioni: ciò in ragione dello sviluppo del Giudizio



di Appello e considerate, in particolare, da un lato la riduzione della responsabilità degli ex Amministratori quale conseguenza della transazione *pro quota* avvenuta con le società del Gruppo Apollo e dall'altro la necessità di ridurre comunque la pretesa nei confronti degli ex Amministratori ad un ammontare compatibile con la concreta possibilità delle controparti di adempimento delle obbligazioni discendenti da un eventuale accoglimento dell'appello proposto, tenuto anche conto del carico fiscale connesso alla registrazione della sentenza.

All'udienza tenutasi lo scorso 2 marzo 2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 marzo 2023.

2. La transazione con il Fondo Apollo e la prima delibera assembleare di rinuncia all'azione di responsabilità

In data 22 novembre 2019, Banca Carige e Banca del Monte di Lucca S.p.A., da una parte, e le società del Gruppo Apollo (Amissima Holdings S.r.l., Amissima Vita S.p.A., Amissima Assicurazioni S.p.A., Apollo Global Management L.L.C., Apollo Management Holdings L.P. e Apollo Management International L.L.P.) dall'altra hanno stipulato un accordo, denominato "*Settlement Agreement*"³, nell'ambito del quale le parti hanno concordato, tra le altre cose, di rinunciare alle domande formulate nei vari contenziosi tra loro in essere derivanti dal contratto di cessione delle Compagnie Assicuratrici. I contenziosi pendenti oggetto di definizione nel contesto del *Settlement Agreement* hanno ricompreso il contenzioso di cui all'Azione oggetto della presente Relazione, limitatamente alla domanda risarcitoria nei confronti delle società del Gruppo Apollo e alle domande riconvenzionali da queste formulate.

³ Per un ulteriore dettaglio sui contenuti del *Settlement Agreement* si veda la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 29 maggio 2020 in ordine al primo punto della parte ordinaria avente ad oggetto la proposta di "rinuncia alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani", disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it alla sezione *Governance/Assemblee*.



In esecuzione di tale *Settlement Agreement*, in data 16 dicembre 2019 le parti hanno depositato rispettivamente, ai sensi dell'art. 306 Cod. Proc. Civ., atto di rinuncia agli atti del procedimento e atto di accettazione alla rinuncia formulando istanza congiunta di estinzione, ai sensi del terzo comma del citato art. 306 Cod. Proc. Civ., del procedimento relativo ai rapporti processuali tra loro intercorrenti a spese compensate. In data 7 ottobre 2020, la Corte d'Appello, rilevata la scindibilità delle cause, ha disposto la separazione delle posizioni degli appellati, dichiarando l'estinzione del processo tra la Banca e le società del Gruppo Apollo.

Con riguardo alle domande nei confronti degli ex Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione di specifico impegno assunto con il citato *Settlement Agreement*⁴, ha sottoposto all'Assemblea ordinaria dei soci del 29 maggio 2020 la proposta di rinuncia all'azione di responsabilità.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 maggio 2020 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinunciare alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori.

Successivamente, la delibera assembleare è stata tuttavia impugnata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. davanti al Tribunale di Genova, presso il quale pende attualmente in primo grado il relativo procedimento; per il caso di esecuzione della medesima, è stata richiesta la condanna della Banca al risarcimento della somma di € 8.568.000,00. Su istanza di parte attrice, accolta in sede di reclamo, in data 25 gennaio 2021 il Tribunale ha disposto la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata.

Alla luce di quanto precede la Banca si è trovata nell'impossibilità di definire il contenzioso pendente, il quale è proseguito nella attuale fase processuale di appello con udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22 marzo 2023.

⁴ In tale sede la Banca si era contrattualmente impegnata a fare del proprio meglio (c.d. "*best effort*") in relazione alla convocazione (al temine dell'Amministrazione Straordinaria) di un'Assemblea, recante, all'ordine del giorno, specifico punto sull'autorizzazione alla rinuncia all'azione di responsabilità e, nel caso di ottenimento di tale autorizzazione, a proporre agli ex Amministratori una reciproca rinuncia alle rispettive domande.



Conseguentemente, in considerazione dell'avvenuta soccombenza nel procedimento di primo grado, tenuto conto delle ingenti spese legali versate alle controparti in forza della Sentenza del Tribunale di Genova e delle valutazioni sul rischio di causa espresse dai propri legali, che qualificavano la soccombenza come probabile con le conseguenze che ne derivano in punto di costi e spese legali, la Banca ha accantonato a bilancio, a partire dalla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, somme per un ammontare complessivo di € 750 mila.

3. La proposta di rinuncia all'Azione di responsabilità

In pendenza del giudizio di appello, sono state intraprese interlocuzioni tra le parti per addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, ritenuta di comune interesse, subordinatamente all'assunzione di una nuova delibera assembleare che autorizzi la Banca alla rinuncia all'Azione nei confronti degli ex Amministratori.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 maggio 2022, si è espresso favorevolmente, ravvisandone la coerenza con l'interesse della Banca, in ordine ad un'ipotesi transattiva, la cui esecuzione è subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci alla rinuncia all'azione di responsabilità, che, senza riconoscimento alcuno delle ragioni e delle pretese della controparte, preveda quanto segue:

- la rinuncia da parte della Banca all'impugnazione proposta contro la Sentenza e quindi a tutte le domande avanzate nel contesto del Giudizio nei confronti dei predetti ex Amministratori nonché ad ogni pretesa e/o diritto, azione e/o aspettativa, dedotto/a o deducibile, fatta valere nel Giudizio o comunque e a qualunque titolo (anche extracontrattuale) connesso/a, direttamente o indirettamente, ai fatti e/o ai comportamenti oggetto del Giudizio;
- la rinuncia da parte degli ex Amministratori all'appello incidentale proposto nei confronti della Banca nonché ad ogni pretesa e/o diritto, azione e/o aspettativa, dedotto/a o



- deducibile, comunque e a qualunque titolo (anche extracontrattuale) connesso/a, direttamente o indirettamente, ai fatti e/o ai comportamenti oggetto del Giudizio;
- l'impegno della Banca a versare, entro il 30 giugno 2022, l'importo onnicomprensivo di € 225.000,00 in favore di Cesare Castelbarco Albani e l'importo onnicomprensivo di € 225.000,00 in favore di Piero Luigi Montani a titolo di contributo per le spese legali sostenute con riferimento al Giudizio;
 - in seguito all'adozione da parte della Banca della delibera di rinuncia all'azione di responsabilità, ed alla ricezione di entrambi gli importi di cui al punto che precede da parte di Cesare Castelbarco Albani e di Piero Luigi Montani e comunque entro il 30 giugno 2022, la notifica da parte della Banca a Cesare Castelbarco Albani e a Piero Luigi Montani della propria rinuncia agli atti e all'azione ex art. 306 Cod. Proc. Civ.; a sua volta Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani notificheranno alla Banca, nei cinque giorni successivi, la propria accettazione e contestuale rinuncia agli atti e all'azione, sempre ex art. 306 c.p.c., cui seguirà, nei cinque giorni successivi, la relativa accettazione della Banca; le Parti cureranno quindi il tempestivo deposito dei rispettivi atti di rinuncia e accettazione, ai fini della dichiarazione di estinzione del Giudizio;
 - spese e costi, inclusi quelli legali, relativi e/o inerenti all'accordo a carico della parte che li ha sopportati;
 - spese connesse all'eventuale registrazione interamente a carico della parte che, con il proprio comportamento, la rendesse necessaria, la quale terrà indenne e manlevata l'altra parte;
 - spese di registro relative alla sentenza del Tribunale di Genova n. 3118/2018 nonché ogni eventuale tassa o onere comunque inerente il Giudizio e i provvedimenti emessi nel contesto del medesimo a carico della Banca, come da Sentenza.

La definizione transattiva della controversia nei termini sopra ipotizzati risponderebbe al rilevante interesse della Banca a chiudere un contenzioso caratterizzato da obiettivi elementi di rischio, per il quale Carige è già risultata soccombente in primo grado e viene ritenuta probabile, sulla base delle valutazioni dei legali, la soccombenza in fase di appello quantomeno sulle domande formulate in via principale (e, conseguentemente, sul punto della condanna alle inerenti spese legali), il tutto a fronte di una significativa ripresa di valore su



quanto già accantonato a fondo rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto di sottoporre all'Assemblea dei soci l'assunzione di una nuova delibera autorizzativa alla rinuncia all'Azione, rispetto a quella già assunta dall'Assemblea dei soci in data 29 maggio 2020, alla luce dell'obiettivo interesse sociale alla definizione di un contenzioso potenzialmente rischioso a condizioni economiche favorevoli rispetto agli accantonamenti appostati a fondo rischi, il tutto nell'ambito del contesto che *infra* si rappresenta.

La nuova delibera assembleare sostituirebbe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 8, del Cod. Civ., la precedente delibera oggetto di impugnazione, con possibile cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio, limitatamente a tale aspetto.

4. Il parere rilasciato dal Comitato Operazioni Parti Correlate (*Comitato OPC*)

Come noto, in data 14 febbraio 2022, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e lo Schema Volontario di Intervento dello stesso FITD hanno stipulato con BPER Banca un Accordo di cessione della partecipazione di maggioranza detenuta dagli stessi in Banca Carige.

Il *closing* della predetta operazione è, alla data di approvazione della presente Relazione, subordinato alle necessarie autorizzazioni di legge e di Vigilanza ed è atteso avvenire in data anteriore all'Assemblea dei soci.

Conseguentemente, uno degli ex Amministratori coinvolti nell'Azione potrebbe rivestire alla data dell'Assemblea, in ragione del ruolo di esponente apicale rivestito presso BPER Banca, la qualifica di parte correlata di Banca Carige ai sensi della normativa Consob in materia.



In relazione a quanto precede, in ottica di completo e sostanziale rispetto della disciplina sui conflitti di interesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Comitato OPC della Banca sulla proposta di rinuncia all'azione di responsabilità da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato OPC ha quindi rilasciato il parere favorevole *“alla sussistenza dell'interesse della Società alla sottoscrizione del sopra descritto accordo relativo alla chiusura del giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di Genova, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni dal medesimo previste, riassunte di qui seguito: (...) la cui esecuzione è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori alle condizioni di cui all'accordo transattivo in argomento”*..

Tutto quanto sopra esposto e richiamato, si richiede pertanto la ritenuta deliberazione in merito alla seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 15 giugno 2022 delibera di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinunciare transattivamente alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani, alle condizioni descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci”.

Genova, 5 maggio 2022

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Boccuzzi)